VINCOLI DI DESTINAZIONE E OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE

Tutte le attrezzature che beneficiano del finanziamento ai sensi del Regolamento (UE 1308/2013) devono:

- essere mantenute in azienda per un periodo minimo di cinque anni nel caso di arnie e cavalletti, dieci anni nel caso di macchinari, dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo caso di forza maggiore o circostanze eccezionali;
- se non sono identificate con un numero di matricola, devono essere identificate in modo univoco con un contrassegno indelebile ed inasportabile (marchio a fuoco, scrittura indelebile ecc.) che riporti l'anno di finanziamento, il codice ISTAT della provincia (022) e il codice aziendale rilasciato dall'APSS.

L'identificazione degli acquisti deve avvenire tempestivamente, prima del loro utilizzo, prima dello spostamento dalla sede aziendale e/o luogo deputato a deposito e comunque tassativamente entro la data di presentazione della rendicontazione, pena l'esclusione dagli elenchi dei beneficiari.

In caso di necessità di utilizzo anticipato, i beneficiari sono tenuti a darne comunicazione scritta o tramite posta elettronica, nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1594/13 all'indirizzo serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura almeno 10 giorni prima dello spostamento, per consentire gli opportuni controlli.

Il materiale genetico ammesso a contributo deve essere tenuto in azienda e non può essere rivenduto o ceduto gratuitamente per un minimo di un anno dalla data di acquisto, idoneamente documentata